

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KÈLEUTHOS A P.S.
Via dei Reti 18
37124 PARONA VR
C.F. 93239370237
P.IVA: 04139030235

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA KÈLEUTHOS A P.S. C.F. 93239370237 COSTITUITA IL
3/11/2012 PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL
DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N.117 (AR. 101, COMMA 2)**

Il giorno 24 maggio 2021 alle ore 20.30, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto si è riunita in modalità on-line l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1 approvazione delle integrazioni e modifiche allo statuto sociale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017.

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea la sig.ra Silvana Toffali, presidente del consiglio direttivo, la quale chiama a fungere da segretario su designazione degli intervenuti la signora Rosalia Mondin, la quale accetta.

Il presidente constata che appaiano presenti in assemblea su piattaforma ZOOM n. 12 soci e che sono presenti mediante delega n 9 soci per complessivi 21 soci su un totale di 65 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la integrazione e la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale mantenendo l'iscrizione ai Registri previsti dalla legge. I nomi dei soci intervenuti sono riportati in calce al presente verbale.

Il presidente dà lettura dello Statuto nella sua totalità con tutte le integrazioni e le modifiche alle norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo APS. Dopo un breve dibattito il nuovo statuto con le integrazioni e modifiche alle norme statutarie viene approvato con voto unanime dei presenti e viene allegato al verbale a formarne parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. La registrazione, ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. è esente dall'imposta di bollo.

Alle ore 21.50 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori previa lettura e firma da parte del Presidente e del segretario del presente verbale.

Il Segretario

Rosalia Mondin

Il Presidente

Silvana Toffali

REG _____	Reg.to all'AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI VERONA
S.A. _____	a data del timbro a calendario
T.S. _____	costo a lato
TOTALE _____	Am. Privati Serie 3
	Liquidat. €
	1932
	200.00



ELENCO DEI PRESENTI

Silvana Toffali
Federica Angriman
Charlotte Trachsel
Rosalia Mondin
Cosima Gaburro
Gabriella Boschiero
Francesco Busato Danesi
Edoardo Perazza
Daniele Zanca
Serena Bustaggi rappresentante legale dei minori: Riolfi Giovanni – Riolfi Beatrice – Riolfi Emma

Presenti mediante deleghe:

Michele Baldi
Emanuela Marangoni
Stefano Zanoni
Barbara Ballarin
Cristina Nunez
Elisa Macci
Monia Busatto
Barbara Righetti
Lisa Peroni

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KÈLEUTHOS A P.S.
Via dei Reti 18
37124 PARONA VR
C.F. 93239370237
P.IVA: 04139030235

STATUTO AGGIORNATO PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017,N.117(AR. 101, COMMA 2)

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

L'associazione di promozione sociale costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 è denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KÈLEUTHOS APS". L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio e subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in Via dei Reti 18, nel comune di Verona. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 - SCOPO

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 con particolare riguardo alle lettere a), d), e), i), k), l), t), e w) svolgendo le attività dettagliate di seguito indicate:

- Attività sportive dilettantistiche e motorie sportive, con particolare riferimento alle discipline legale alle arti marziali (Kendo, Iaido; Tai Chi ecc.), alle ginnastiche dolci (Yoga, Feldenkrais ecc.) e a tutte le attività connesse sia per persone normalmente che diversamente abili compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva.
- Attività di interesse sociale, culturali, artistiche, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative extra scolastiche.
- Attività per la divulgazione del pensiero educativo e pedagogico con particolare attenzione alla filosofia dialogica e della relazione.
- Attività di approfondimento e divulgazione di una cultura di rispetto dell'infanzia, nel riconoscimento dell'importanza di questa fase per lo sviluppo di uomini e donne integri e liberi.
- Attività per favorire lo sviluppo di un'etica e di una consapevolezza individuale e relazionale attraverso la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità evolutive, quali fondamenti necessari per la convivenza civile.
- Sostenere il diritto primario all'educazione di ogni individuo e la divulgazione di una cultura della solidarietà per il rispetto, la condivisione e la coesistenza pacifica delle differenze culturali, religiose e di visione politica.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo le attività si concretizzeranno in:

1. Indire corsi, seminari e incontri di vario genere aperti al pubblico al fine di promuovere e divulgare l'attività sportiva e ludico ricreativa.
2. Promuovere, organizzare e condurre corsi teorico-pratici su tematiche pedagogiche educative, di sviluppo armonico dell'individuo e di crescita personale attraverso l'utilizzo di discipline psicofisiche.
3. Organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione.

4. Promuove attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento delle attività sportive.
5. Progettare e condurre contesti di formazione per genitori e di sostegno alla genitorialità attraverso seminari, corsi, settimane residenziali e collaborazione con altre associazioni pedagogiche e educative in Italia e all'estero.
6. Organizzare e gestire attività ludico-ricreative per l'infanzia, compresi i Centri Estivi.
7. Organizzare attività nel settore "no profit", per progetti orientati alla cooperazione.
8. Creare tutte le fasi di studio e di ricerca in materia, anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali.
9. Organizzare momenti di supervisione, formazione e aggiornamento per singoli professionisti, equipe e enti in ambito educativo, sportivo, psicologico e didattico.
10. Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
11. Organizzare come servizi sociali e/o complementi viaggi e soggiorni turistici

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'associazione. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 - PATRIMONIO ENTRATE

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione non può distribuire anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 - ASSOCIATI, MODALITA' DI ASSOCIAZIONE, DIRITTI E DOVERI

Sono associati, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione; per i minori è necessario l'assenso di un genitore. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. L'iscrizione ha validità dodici mesi dalla data di ammissione e si rinnova con una nuova domanda di ammissione e col versamento della quota associativa. Non sono ammessi soci temporanei. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione. Gli associati hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione.

L'adesione all'associazione comporta:

- a) La piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti;
- b) La facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture facendone un uso corretto.
- c) Il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali;
- d) Mantenere rapporti di rispetto con gli altri soci e gli organi dell'Associazione. Il socio può recedere dall'associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Le attività svolte dai soci in favore dell'Associazione non possono essere retribuite in nessun modo; possono essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- Quote associative
- Contributi pubblici e privati
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rendite patrimoniali
- Attività di raccolta fondi
- Rimborsi da convenzioni
- Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runtis
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 6 GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)
- Organo di revisione (nomina subordinata al verificarsi delle condizioni di legge)

Art. 7 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ogni associato ha diritto di voto. Gli associati che siano enti del Terzo settore possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti; si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Per la partecipazione al voto da parte dei minori, si precisa che il diritto al voto da parte del minore è esercitato da un genitore esercente la responsabilità genitoriale o da soggetto che ne ha la rappresentanza legale, se diverso dal genitore: il genitore partecipa al diritto di voto del figlio o dei figli senza necessità di delega; il genitore non tesserato esprime il voto solo attivo.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo (può essere anche su piattaforma on-line), l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o consegnata a mano e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. Nel caso di convocazione on-line si dovrà specificare la piattaforma da usare e il link per accedervi. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea straordinaria è convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio dell'associazione con la presenza di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 8 - I COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Sono compiti dell'assemblea ordinaria: determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art - 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e successivamente dalla Assemblea degli associati. Il Consiglio Direttivo resta in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione degli associati
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art - 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 12 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo **settembre di ogni anno**. Entro il 30 **novembre** di ciascun anno il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31 **dicembre** per la definitiva approvazione. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 **dicembre** per la definitiva approvazione. Il consuntivo è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il **30 giugno di ogni anno**. L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'art. 21 del Codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti.

Art. 13 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 14 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 15 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 16 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 17 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 18 – RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 20 - DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi della legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

NORMA FINALE

Per quanto non viene espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Verona il 24 maggio 2021

Il segretario



Il presidente

